

## Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web dell'Agorà - anno  
2022 novembre dicembre

A cura Prof. Manola  
Branchinelli

Si prega di non rispondere a  
questa mail/SMS in quanto  
oggetto di invio a tutti gli iscritti  
in modalità contestuale e  
attraverso funzione hosting  
dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto  
forma di ipertesto e pertanto è  
possibile la consultazione dei siti  
correlati, semplicemente  
cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a  
[www.agorascuola.org](http://www.agorascuola.org)–


per l'archivio normativo vai a  
[www.agorascuola.it](http://www.agorascuola.it)

### Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni,

**NUOVA SEDE** Via Alberto Mario 36

(a circa 100 metri da Agorà - di fronte al mercatino dell'usato Kecè )  
tel. 0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali



### Aumento Stipendio Netto Docenti e ATA in Busta Paga

**(Rinnovo Contratto)** Confermata l'intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale CCNL della scuola scaduto da 4 anni, il rinnovo interessa circa 1,2 milioni di dipendenti pubblici tra docenti, personale ATA ed altro personale impiegato nelle scuole italiane. ( a pagina 2)

**Il rinnovo prevede aumenti di stipendio e il pagamento degli arretrati** relativi al mancato rinnovo del contratto

L'aumento dello stipendio e gli arretrati stipendiali fanno riferimento al triennio 2019/2021

I pagamenti saranno tutti effettuati nel mese di dicembre 2022.

### **AUMENTI DOCENTI**

Profilo Professionale	Docente scuola infanzia e primaria	Docente diplomato	Docente scuola secondaria I grado	Docente scuola secondaria II grado
<b>Anzianità di servizio</b>				
0-8 anni	48 euro	49 euro	53 euro	53 euro
9-14 anni	53 euro	53 euro	58 euro	59 euro
15-20 anni	59 euro	59 euro	64 euro	60 euro
21-27 anni	60 euro	61 euro	65 euro	65 euro
28-34 anni	62 euro	64 euro	68 euro	66 euro
da 35 anni	63 euro	65 euro	69 euro	68 euro

### **ARRETRATI DOCENTI**

Profilo professionale	Docente scuola infanzia e primaria	Docente diplomato	Docente scuola secondaria I grado	Docente scuola secondaria II grado
<b>Anzianità di servizio Arretrati 2019-2022</b>				
0-8 anni	1.569 euro	1.569 euro	1.710 euro	1.780 euro
9-14 anni	1.735 euro	1.735 euro	1.896 euro	1.999 euro
15-20 anni	1.910 euro	1.910 euro	2.078 euro	2.209 euro
21-27 anni	1.955 euro	2.022 euro	2.128 euro	2.176 euro
28-34 anni	2.077 euro	2.126 euro	2.278 euro	2.341 euro
da 35 anni	2.167 euro	2.234 euro	2.389 euro	2.447 euro

## AUMENTO STIPENDIO PERSONALE ATA

Profilo professionale	Collaboratore scolastico	Assistente tecnico e amministrativo	DSGA
Anzianità di servizio	<b>Aumento stipendio netto mensile</b>		
0-8 anni	36 euro	41 euro	57 euro
9-14 anni	39 euro	44 euro	62 euro
15-20 anni	41 euro	48 euro	68 euro
21-27 anni	44 euro	50 euro	63 euro
28-34 anni	45 euro	52 euro	68 euro
da 35 anni	46 euro	54 euro	73 euro

## ARRETRATI PERSONALE ATA

Profilo professionale	Collaboratore scolastico	Assistente tecnico e amministrativo	DSGA
	<b>Arretrato 2019-2022</b>		
Anzianità di servizio			
0-8 anni	1.211 euro	1.348 euro	2.130 euro
9-14 anni	1.305 euro	1.468 euro	2.349 euro
15-20 anni	1.377 euro	1.582 euro	2.547 euro
21-27 anni	1.466 euro	1.677 euro	2.619 euro
28-34 anni	1.515 euro	1.747 euro	2.789 euro
da 35 anni	1.561 euro	1.797 euro	2.961 euro

Gli importi indicati sono approssimativi ... bisogna aggiungere i compensi accessori.

## Immissioni in ruolo sostegno, dal prossimo anno **non** ci saranno più nomine da prima fascia GPS ma graduatorie regionali

(liberamente tratto da [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it))

### Decreto 259/2022

Le nuove graduatorie regionali per i posti di sostegno, in attuazione della Legge Finanziaria 2021 sono un altro tassello del complicato sistema delle graduatorie di concorsi ordinari e straordinari che si sono succeduti in questi ultimi anni. Un punto è certo: la nuova procedura, regionale, sostituisce le assunzioni da GPS sostegno prima fascia che negli ultimi due anni sono state molto apprezzate dagli interessati.

#### Procedura

La **procedura riservata di assunzione sui posti di sostegno residuati dalle annuali immissioni in ruolo** (ivi compresa la Call veloce), **prevista dall'articolo 1, comma 980, della legge n. 178/2020** (legge di bilancio 2021), che ha modificato l'articolo 1 del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, introducendo i commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies, **sarà disciplinata da un apposito decreto**, che il Ministero ha già diffuso. Si attende quindi la modalità per la presentazione della domanda.

La procedura si articola in:

1. costituzione graduatorie regionali;
2. assunzione a tempo determinato (contratto annuale al 31/08) sui posti residuati delle annuali immissioni in ruolo, attingendo dalle suddette graduatorie;
3. percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale, nel corso del contratto a tempo determinato;
4. prova disciplinare, a seguito del superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;
5. assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare, e conferma in ruolo.

**La graduatoria dunque sarà regionale, per cui il docente potrebbe essere chiamato in una provincia a lui non gradita.**

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali sono cancellati dalle medesime in caso di:

- mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell'incarico annuale (quindi in caso di mancata presentazione della domanda);
- mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili (è questo il caso di un aspirante che: presenta domanda di partecipazione, non indica tutte le sedi/preferenze esprimibili e non ottiene l'incarico);
- mancata presa di servizio nella sede assegnata entro i termini fissati dall'Amministrazione;
- rinuncia all'incarico attribuito.

I docenti depennati, a causa dei motivi sopra riportati, possono inserirsi nuovamente nelle graduatorie regionali al prossimo aggiornamento delle medesime (tale possibilità, al contrario, non è prevista per gli aspiranti che non superano la prova disciplinare, i quali non potranno più iscriversi nelle graduatorie regionali anche in diversa regione).

# Ricostruzione di carriera, riallineamento ed arretrati

(N.B.: riguarda tutti i docenti e gli ATA che siano in possesso di **servizi pre ruolo maggiori di anni 4**)

Il riallineamento della un **incremento dello** riallineamento non deve la **ricostruzione** chiede dopo aver superato essere inquadrati **stipendiale spettante**, in servizio preruolo. Il per intero per i primi **due terzi** per quelli



carriera permette di avere **stipendio** mensile. Il essere confuso con **carriera**. La ricostruzione si l'anno di prova e permette di nella **fascia** base al riconoscimento del servizio preruolo viene valutato **quattro anni** di servizio, e per successivi

di recuperare l'anzianità persa ai

Il riallineamento permette fini economici..

Chi ha quattro anni di ha 7 ne perde 1. Chi ne ha 10 ne perde 2.. Questa quota non è in realtà davvero persa poiché si ottiene effettivamente al **compimento del 16°, 18°, 21°, 24° anno di servizio riconosciuto con la ricostruzione**, a seconda che si tratti rispettivamente di insegnante della scuola secondaria di secondo grado, di primo grado e primaria-infanzia, e di ATA

preruolo non perde nulla. Chi ne

Il **riallineamento carriera**, definito dall'articolo 4, comma 3, del DPR 399/98, prevede che "al compimento del:

- 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
- 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
- 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore,
- 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,

**l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali."**

Al raggiungimento dell'anno di servizio indicato per ogni categoria, docenti o ATA hanno il diritto a **'recuperare' l'anzianità di servizio** (1/3 ai soli fini economici) non calcolata in precedenza in sede di ricostruzione carriera. Ciò permette un nuovo inquadramento nelle fascia stipendiale spettante.

La **prescrizione per il riallineamento della carriera** è di 10 anni, 5 ai fini economici.

L'aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell'Amministrazione, tuttavia la **Ragioneria Generale dello Stato** ne richiede specifica istanza da parte dell'interessato.

**Ciascun interessato dovrà pertanto verificare la propria particolare situazione giuridica ai fini retributivi ed accedere agli Uffici di Agorà o scrivere – allegando i decreti di inquadramento e ricostruzione elaborati dalla propria scuola ad [agorascuolacarriera@gmail.com](mailto:agorascuolacarriera@gmail.com)**

\*\*\*\*\*

## **Se l'alunno non frequenta, cosa succede al docente di sostegno?**

DOMANDA Nella scuola dove lavoro è stata recentemente revocata una supplenza ad una collega perché l'alunno H assegnatole si è trasferito in un'altra città. È legittimo questo comportamento?

RISPOSTA No, non è un comportamento legittimo.

Ma occorre fare una serie di precisazioni. Innanzitutto c'è da dire che nelle amministrazioni pubbliche non esiste più l'istituto della revoca unilaterale. I contratti di lavoro sono ormai regolati da una disciplina contrattuale di diritto privato che - anche se applicata nel settore del pubblico

impiego - prevede l'incontro della volontà di due parti formalmente paritarie.

Nel caso della scuola le norme di riferimento sono gli artt. 23 e 37 del Ccnl 2003.

Il comma 4 dell'art. 23 prevede - in particolare - che il contratto individuale di lavoro indichi la "data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato" una data che la scuola deve obbligatoriamente rispettare a meno che non si verificano specifiche "condizioni risolutive" (comma 5 art. 23).

In generale è poi previsto che è "causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto".

Pertanto, se non si è verificata quest'ultima condizione e se il contratto individuale sottoscritto dalla collega non prevedeva esplicitamente che il trasferimento dell'allievo fosse da ritenersi una causa di risoluzione del contratto, non c'è nessuna ragione legittima per sciogliere il contratto - mai "revocare" - prima della data prevista.

A conferma di quanto detto anche i contenziosi che si stanno moltiplicando su queste situazioni presso i tribunali di tutta Italia stanno concludendosi nella medesima maniera: reintegrazione nel posto di lavoro dei supplenti con pieno riconoscimento dei loro diritti giuridici e patrimoniali.

Un ulteriore approfondimento merita, infine, un tentativo dell'Amministrazione che ha richiesto - in un caso analogo - che fosse rigettata dalla Corte di Appello di Ancona una precedente sentenza del Tribunale di Pesaro (Trib. Pesaro Sent. 14/5/2004) che aveva riconosciuto il diritto del supplente.

L'Amministrazione motivava la richiesta nel seguente modo:

- il contratto conteneva il nome dell'alunno H, cui era destinato il sostegno, che si era successivamente trasferito;
- esisteva quindi un "giustificato motivo oggettivo" (art. 3 L. 604/1966) di recesso del dirigente scolastico che non poteva più utilizzare la docente;
- la supplente non poteva accampare alcuna pretesa in ordine alla durata del contratto.

La Corte di Ancona ha ritenuto - invece - infondato l'appello (Sent. 455/2005), oltre che per le ragioni precedentemente esposte, anche perché non è applicabile la norma prevista dall'art. 3 L. 604/1966 che riguarda esclusivamente il contratto di lavoro a tempo indeterminato e non quello a tempo determinato.

In ogni caso, ha concluso la Corte, la mancata utilizzabilità dell'insegnante a causa del trasferimento dell'alunno, piuttosto che essere un "giustificato motivo oggettivo", avrebbe semmai potuto essere rilevata - ex art. 1463 Cod. civile - come una "impossibilità sopravvenuta della prestazione" (cfr Cass. 4437/1995 e 14871/2004)

Ma anche quest'ultima evenienza è stata scartata dalla Corte d'Appello che ha ritenuto che **"la prova di tale assoluta inutilizzabilità della prestazione dell'insegnante supplente, sopravvenuta a seguito del trasferimento dell'alunno con handicap, non sussiste. Ed infatti ... l'insegnante di sostegno è assegnata all'intera classe ... e diviene contitolare della classe stessa ... partecipando altresì alla programmazione complessiva ..** non è plausibile, quindi, che non sia stato possibile ... un proficuo impiego delle funzioni di docenza espletabili" dalla collega illegittimamente licenziata.

## Concorso ordinario secondaria 2020: le graduatorie alla data del 03/12/2022

Prospetto ripartizione regionale posti

## Concorso ordinario infanzia e primaria 2020 : tutte le graduatorie regionali

Prospetto ripartizione regionale posti

\*\*\*\*\*

## Pensioni 2023 – quota 103 ( liberamente tratto da [www.pensionioggi.it](http://www.pensionioggi.it) )

La novità della finanziaria 2023 è strutturata allo stesso modo di «quota 100» ma con un tetto alla misura dell'assegno che non potrà eccedere cinque volte il trattamento minimo Inps. Durerà solo un anno.

Si chiamerà «**pensione anticipata flessibile**» e consentirà **per il solo 2023** di andare in pensione con **41 anni di contributi unitamente a 62 anni di età anagrafica** a tutti i lavoratori assicurati presso l'Inps. E' la principale novità in materia pensionistica confermata nella bozza della legge di bilancio per il 2023 approvata dal Consiglio dei Ministri questa settimana.

### *Destinatari*

La «pensione anticipata flessibile» si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, **anche del pubblico impiego**, autonomi e parasubordinati in possesso di **62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2022** o che li matureranno tra il **1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023** (trattasi, infatti, di misura «sperimentale» destinata a durare solo nel 2023).

Potrà essere utilizzata anche dai lavoratori, in possesso di anzianità al 31 dicembre 1995, che esercitano l'opzione al **sistema contributivo** (ad esempio nel caso di riscatto con il criterio agevolato della laurea per agguantare il requisito contributivo di 41 anni).

Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi si possono **cumulare gratuitamente anche i periodi temporalmente non coincidenti** accreditati in tutte le gestioni Inps con la sola esclusione dei contributi versati presso le **casse professionali** (chi li volesse valorizzare a tal fine dovrà, pertanto, effettuare una **ricongiunzione** onerosa in entrata verso le gestioni Inps).

### *Sistema di calcolo*

Pur non essendoci alcuna penalità sul calcolo della pensione (retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 e contributivo sulle anzianità successive) c'è una sorpresa rispetto a «quota 100»: la rendita non potrà eccedere la soglia di **cinque volte il trattamento minimo Inps**, cioè **2.818€ lordi al mese** (considerando che nel 2023 il trattamento minimo sarà pari a 563,73€) sino al raggiungimento dei requisiti «ordinari» previsti dalla cd. «legge fornero» per la **pensione di vecchiaia**. Vale dire sino all'età di **67 anni**. Il tetto, che prescinde dal sistema di calcolo dell'assegno, è destinato a scoraggiare l'accesso a chi sulla base dei contributi versati avrebbe diritto ad una rendita superiore.

**(n.d.r.:..ovviamente - purtroppo – tali importi non riguardano il trattamento pensionistico del personale della Scuola..)**

## Titoli per l'insegnamento dell'inglese

possono insegnare lingua inglese nella scuola primaria **esclusivamente** gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

- gli aspiranti che, nei **concorsi per esami e titoli** per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria, sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- gli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle **sessioni riservate** di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- gli aspiranti forniti del titolo di **laurea di SFP**, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2 (**B2**: Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese; **B6**: Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12);
- gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei **concorsi ordinari** per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
- gli aspiranti inclusi nelle graduatorie del **concorso ordinario** per titoli ed esami per la scuola primaria bandito con DD n. 498 del 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all'insegnamento della lingua inglese;
- gli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del **concorso straordinario** indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa **idoneità** ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del DM 17 ottobre 2018. (acquisita in sede di prova orale del concorso stesso)

- **N.B.: il possesso della semplice certificazione B2 non è da confondersi col B2 sopra specificato che si riferisce al punto della tabella di valutazione e ne identifica specifici requisiti**

\*\*\*\*\*

## Pensioni, Silenzio Assenso per il Fondo Espero

Per i lavoratori della scuola assunti **dal 2 gennaio 2019** scatterà l'iscrizione automatica alla **previdenza complementare** di categoria (Fondo Espero) a seguito di specifica informativa/comunicazione della Amministrazione **con diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione.**

### *Periodo transitorio*

E' previsto un periodo transitorio per chi è stato assunto tra **il 2 gennaio 2019 e il 31 maggio 2022**. In tal caso i nove mesi decorrono dalla data di comunicazione dell'informativa (che dovrà essere fornita dalla Pa all'interessato entro nove mesi dall'entrata in vigore dell'accordo).

Gli interessati avranno nove mesi di tempo dall'assunzione per comunicare, eventualmente, una diversa volontà. A prevederlo la bozza di accordo sottoscritta lo scorso 31 maggio 2022 tra Aran e parti sociali con l'obiettivo di **rilanciare le adesioni** alle forme di previdenza complementare.



## **Fondo Espero**

Interessati dalla novità i dipendenti della **scuola statale** (docenti, personale amministrativo ATA e i dirigenti) ed il personale AFAM, Alta formazione artistica, musicale e coreutica la cui previdenza integrativa, come noto, è devoluta al «Fondo Espero». Gli aderenti conferiscono al Fondo le quote di **Tfr** anno per anno, un contributo aggiuntivo datoriale (pari all'1% della retribuzione) ed un contributo personale (minimo 1% della retribuzione) il cui importo è deducibile dal reddito (entro 5.164€ annui).

Con l'iscrizione si acquistano le «normali» prestazioni della previdenza complementare tra cui il diritto alla liquidazione di una rendita (o a riscuotere il **capitale fino ad un massimo del 50%**) al momento del pensionamento pubblico; le cd. «anticipazioni» per acquisto/ristrutturazione prima casa o per spese sanitarie; il riscatto totale o parziale della posizione maturata e la rendita integrativa temporanea anticipata in caso di perdita del lavoro.

### **La regola del «Silenzio assenso»**

L'adesione al fondo attualmente è libera e volontaria, cioè deve essere effettuata dal lavoratore. Con l'obiettivo di rilanciare le iscrizioni la bozza di accordo sottoscritta tra Aran e parti sociali introduce per gli assunti a tempo indeterminato dal **2 gennaio 2019** la forma del cd. «silenzio assenso» **decorsi nove mesi dall'assunzione**. Chi non manifesta all'amministrazione entro tale termine la volontà di non aderire sarà cioè **automaticamente iscritto al fondo** (naturalmente resta possibile aderire «volontariamente» anche prima di tale scadenza).

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi. A tal fine **all'atto di assunzione** l'amministrazione dovrà fornire apposita «informativa» al lavoratore contenente, tra l'altro, le caratteristiche del Fondo Espero e renderlo edotto che, in assenza di decisione contraria, sarà iscritto «d'ufficio» al Fondo. L'iscrizione avverrà nel comparto d'investimento «garantito» (più prudenziale rispetto al comparto «crescita»).

\*\*\*\*\*

## **Supplenza da MAD**

Premesso che...

*“La nomina dell'aspirante messi a disposizione può essere disposta esclusivamente dopo l'effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell'ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.”*

... vediamo nei dettagli la normativa di riferimento..

A chiarire alcuni aspetti, la [circolare del 29/07/2022](#): “Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti **non** inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall'articolo 14 dell'OM 112/2022”

Ne consegue che i docenti assunti tramite MAD:

- possono usufruire dei diritti derivanti dallo status giuridico di supplenti per quanto riguarda permessi, malattia, ferie.
- **non** possono lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve, anche se più lunga
- possono invece lasciare la supplenza breve per una al 30 giugno, come gli iscritti in graduatoria
-

- in caso di abbandono del servizio perderanno la possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento (art. 14 comma 1 dell'OM n. 60/2020)

***“Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.”***

Secondo la circolare che ricalca nella forma e nel contenuto quella dell’anno precedente.. “... in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che **non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo..”**

(n.d.r.: sarà possibile – come sembra - anche per le supplenze relative all’anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente **messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province**. Attendiamo le relative ulteriori disposizioni....!!

E – peraltro –in nessuna delle Note/Circolari sono evidenziate sanzioni per difforme interpretazione della prescrizione normativa e dunque... se non è prevista una sanzione.. non sembra potersi connotare un comportamento illecito....

\*\*\*\*\*

## **Diploma magistrale e relative contenzioso**

Emendamento 13.0.21 al decreto Aiuti Quarar, presentato dai senatori di FdI

“Il personale docente o dirigente inserito **con riserva**, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, licenziato dopo superamento anno di prova è confermato o reintegrato nei ruoli per non disperdere professionalità acquisite, maturate e valutate”:

*“Conseguentemente è disposto l’annullamento di licenziamento già notificati dall’amministrazione .. - Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma“.*

*“L’emendamento potrebbe sanare la questione dei diplomati magistrale su cui la Magistratura è intervenuta più volte con alterne vicende.*

Il testo...

IANNONE, BUCALO, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO  
Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Articolo 13-bis  
(Disposizioni in materia di istruzione)**

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’Istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto.
2. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
3. Per l’anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all’ultimo indicato nel primo periodo.
4. All’attuazione di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Docenti e mobilità



A permanenza nella scuola di titolarità, di cui all'articolo 59/5 del D.lgs. 29/194 che, ai sensi dell'art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, rinvia all'articolo 13, comma 5 del D.lgs. 59/2017 ("comma 5" introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22), come modificato dall'art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall'articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022.

**Sono tenuti pertanto a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici**, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

**Durante i suddetti tre anni di vincolo**, dunque, gli interessati non possono chiedere il trasferimento, tuttavia possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l'intero anno scolastico per **altra** tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

*" 7. Considerata l'assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale **da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.***

## **I docenti assunti dal 01/09/2022 potranno – dunque - fare domanda di trasferimento per il 2023**

La normativa vigente è stata infatti modificata dal [CCNI sulla mobilità 2022/25](#) in base al quale, i **docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24**, possono presentare **domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità**; nel caso in cui non la presentino, resteranno nella scuola di assunzione.



Agorà-Direttore Prof. Favilla Alberto

- Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997
- Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola

## Somministrazione farmaci in orario scolastico

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica onde fruire del diritto allo studio

### **A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?**

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all'analisi delle [Raccomandazioni del 25.11.2005](#), contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- **verifica la disponibilità del personale docente e ATA** a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, **qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione** può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, *nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.*

Con **Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017** il Ministero dell'Istruzione USR Toscana, ha confermato le linee guida del 2005 per la **somministrazione dei farmaci** agli studenti che ne necessitano in orario scolastico.

In sintesi: i Dirigenti Scolastici, per quanto di competenza sono tenuti a:

1. effettuare una **verifica delle strutture scolastiche**, ed eventualmente individuare un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
2. ove richiesta, **concedere l'autorizzazione** all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
3. verificare la **disponibilità degli operatori scolastici** in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

.. ad ulteriore conferma... [Protocollo di intesa Umbria](#)

\*\*\*\*\*



**HelvetiaAssicurazioni**

**Agenzia di Terni— Via Bruno Capponi, 15 – 0744 404283**

**le ns. Polizze:**

**infortuni iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 08 0000 1959**

**R.C. iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 07 0000 1958**

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
  - copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del

personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali

- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
  - a scuola;
  - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

**N .B.:** la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

\*\*\*\*\*

.. le convenzioni...

**Sconto 30 %**

**sulla Polizza auto**



**Helvetia**  
**Assicurazioni**  
*Agenzia di Terni*

Via Bruno Capponi, 15  
0744 404283



- **Occhiali da vista?**  
**Occhiali da sole?**

- Da **ANTONELLI OTTICA:**
- **a Terni** – Via Filippo Turati, 22/O ( 0744 275023)
- **a Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 ( 0744 733841);
- **ad Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 ( 0744 983644)
- Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

\*\*\*\*\*

## RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

### Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

[tamericihouse@gmail.com](mailto:tamericihouse@gmail.com)

3 suites (2+2) in totale 12 posti letto..  
cucina, barbecue, aria condizionata..  
sconto 10% iscritti Agorà



organizza con gli amici i tuoi eventi..

per una comitiva di 10/12 persone o max 5 coppie.. un pernottamento euro 299,00

Con utilizzo salone/cucina/barbecue/grande camino/impianto audio video e cena autogestita euro 399,00, due notti euro 500,00..+ spese pulizia/sanificazione euro 90,00 - INFO: 392 8142706 o [tamericihouse@gmail.com](mailto:tamericihouse@gmail.com) (tutto esaurito per Capodanno 2023)

**.N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e firma**



Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Tesserina valida sino al 31dicembre  
2022\_compreso

# Agorà scuola 2022/23